

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA \ NAPOLI

RICORRONO

i sigg.ri **Naim Norma**, nata a Napoli il 02/08/1954 e residente in Caserta, alla Via Tanucci n°74, C.F.: NMANRM54M42F839C, **Apperti Francesco**, nato a Caserta il 27/06/1977 ed ivi residente, alla Via Lupoli n°9, C.F.: PPRFNC77H27B963S, **Fabrocile Antonello**, nato a Casagiove (CE) il 05/04/1963 e residente in Caserta, alla Via De Franciscis n°44, C.F.: FBRNNL63D05B860B, **Bove Vincenzo**, nato a Caserta il 19/11/1972 ed ivi residente, alla P.zza Aldo Moro n°31, C.F.: BVOVCN72S19B963D, **Desiderio Roberto**, nato a Caserta il 04/01/1957 ed ivi residente, alla Via Campania n°1, Frazione Tredici, C.F.: DSDRRT57A04B963L, **Mariano Stefano**, nato a Caserta il 12/03/1959 ed ivi residente, alla P.zza Vanvitelli n°25, C.F.: MRNSFN59C12B963L, ass.ti e rapp.ti dall'Avv. Paolo Centore (CNTPLA72E29B963H), giusta procure speciali *ad litem* rilasciate su fogli separati dai quali sono state estratte copie informatiche per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente ricorso (ex art. 8, commi 2 e 3 lettera *b* del d.P.C.M. n°40 del 16/02/2016) ed elett.te dom.ti presso lo Studio dell'Avv. Paolo Centore in Napoli, alla Via Santa Lucia n°15 (*Limatola Avvocati*), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di Segreteria all'account pec paolo.centore@avvocatismcv.it ovvero alla utenza telefax 0823/326177 - *ricorrenti* -

CONTRO

il **Comune di Caserta**, in persona del legale *pro tempore*; **- resistente -**

E NEI CONFRONTI DI

Federico Avv. Camillo, nato a Napoli il 21/04/1970, residente in Mondragone (CE), alla Via Sauro n°11, account pec *camillo.federico@avvocatismcv.it*

- *controinteressato* -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI ADEGUATE MISURE CAUTELARI

- della deliberazione di Consiglio Comunale di Caserta n°82 del 06/10/2017, avente ad oggetto la surroga del consigliere Esposito Dora con il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza, denominata *Centro Democratico*, Avv. Camillo Federico;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

- **Fatto** -

Gli odierni ricorrenti rivestono la carica di consiglieri comunali di Caserta, ed agiscono in tale veste nel presente processo.

Con atto prot. 95764 del 29/09/2017 il presidente del consiglio comunale De Florio Michele ha convocato le sedute di consiglio comunale del 05/10/2017 in prima convocazione e del 06/10/2017 in seconda convocazione per la surroga del consigliere comunale Esposito Dora con il primo dei non eletti della medesima lista elettorale (*Centro Democratico*): la surroga discende dall'avvenuta accettazione, da parte di quest'ultima in data 27/09/2017, della carica di assessore comunale nella rispettiva giunta, decadendo quindi dalla carica di consigliere ai sensi dell'art. 64 D. Lgs. n°267/2000.

Alla seduta di consiglio comunale del 06/10/2017, in seconda convocazione, è stata adottata la delibera qui impugnata **in assenza del numero legale di consiglieri, che è fissato dall'impianto normativo statale e regolamentare in un terzo dei consiglieri assegnati (32 per l'ente locale resistente).**

La delibera *de qua* è stata difatti approvata con la presenza di **dieci consiglieri in luogo di undici**, giacchè alla seduta erano presenti:

- 1) De Florio Michele;
- 2) Comunale Giovanni;
- 3) Donisi Matteo;
- 4) Di Lella Antonio;
- 5) Russo Massimo;
- 6) Antonucci Pasquale;
- 7) Ventre Riccardo;
- 8) Marzo Massimiliano;
- 9) Iannucci Gianluca;
- 10) De Lucia Antonio.

Naturalmente tra questi ultimi non può essere conteggiato il sindaco Marino Carlo per espresso divieto di legge in tal senso (*cf. art. 38, comma 2, ultimo capoverso, D. lgs. n°267/2000 e la copiosa giurisprudenza della Sezione adita e del Consiglio di Stato sul punto*).

Di qui il presente gravame giurisdizionale avverso il deliberato consiliare.

Interesse e legittimazione alla proposizione della presente impugnativa

I ricorrenti, nella loro qualità di consiglieri comunali di Caserta, si dolgono dell'illegittima composizione dell'organo assembleare cui appartengono per effetto dell'illegittimità dell'avversata delibera consiliare.

Siffatta violazione è direttamente lesiva del *munus publicum* rivestito dai ricorrenti *"incidendo direttamente sul proprio diritto all'esercizio del mandato elettorale ricevuto, per cui ogni consigliere comunale ha interesse diretto ed immediato ad agire nell'ambito di un Consiglio Comunale correttamente composto, essendo le deliberazioni collegiali imputabili all'organo ed essendo ravvisabile il proprium del mandato elettorale esattamente nella*

possibilità del suo titolare di concorrere a formare la corrispondente volontà assembleare....." (cfr. ex multis implicitamente Consiglio di Stato, n°4694/2012 ed espressamente TAR Campania, Napoli, Sez. I, sentenza n°6061/2011, TAR Sicilia, Catania, n°1347/2007, TAR Liguria, Sezione II, n°231/2007; TAR Lazio, Latina, n°311/2006).

Di qui il presente ricorso affidato ai seguenti

MOTIVI

1) Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 38, comma 2, D. Lgs. n°267/2000 \ Violazione e\o falsa applicazione dell'art. 41, comma 1, del Regolamento delle Attività Consiliari del Comune di Caserta \ Azzeramento del principio di arrotondamento aritmetico dei numeri decimali \ Eccesso di potere per illogicità \ straripamento di potere

1.1) La disposizione normativa statale rubricata è testuale nel cristallizzare il numero di consiglieri comunali necessario per la **validità** delle sedute, prevedendo che **in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.**

La medesima norma prevede che in sede di autonomia regolamentare possa essere disciplinato il numero legale dei consiglieri per la validità delle sedute medesime, fissando epperò il relativo **numero minimo** che - come cennato - non può essere inferiore a un terzo di quelli assegnati per legge all'ente (quindi l'autonomia regolamentare potrà incidere sul numero legale disponendone **soltanto l'aumento** rispetto al limite normativamente previsto).

E il Regolamento delle Attività Consiliari del Comune di Caserta, all'art. 41, comma 2, ripete pedissequamente il contenuto della norma di riferimento del TUEL, stabilendo in un **terzo dei consiglieri assegnati** il numero legale minimo per la validità della seduta in seconda convocazione.

Orbene il numero di consiglieri assegnati al Comune di Caserta è pari a trentadue, il cui terzo è pari a 10,66 periodico ($32 \text{ diviso } 3 = 10,66$).

L'ipotesi deve essere trattata mediante l'applicazione del criterio di arrotondamento numerico, sulla scorta del quale va fissato in undici consiglieri il numero legale, così come risultante dall'applicazione giurisprudenziale del criterio stesso, "*...non dovendo il troncamento delle cifre decimali ridurre la soglia di maggioranza al di sotto di quella richiesta dalla legge (cfr. TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, sentenza n°6061 del 21/11/2011 confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n°4694/2012).*

Proprio la Sezione adita ha difatti avuto modo di intervenire su una questione analoga a quella che ci occupa, nella quale il risultato aritmetico cui si perviene - mediante applicazione del criterio di arrotondamento - è addirittura inferiore a quello ottenuto per il Comune di Caserta, giacchè nella vicenda ivi contemplata si perviene al numero decimale **10,33!**

Il Collegio ha difatti statuito che, allorquando l'operazione di divisione aritmetica per l'ottenimento del numero legale dia luogo ad un numero decimale, vada sempre effettuato l'arrotondamento alla cifra superiore, non dovendo il troncamento delle cifre decimali ridurre la soglia di maggioranza al di sotto di quella richiesta dalla legge (*conforme C.d.S., sez. V, 11 marzo 2005, n.1038; C.d.S., sez. V, 23 aprile 1998, n 476; C.d.S., sez. IV, ord. 20 dicembre 1996, n. 1329*).

Nella vicenda che ci occupa, all'esito del calcolo utilizzato per ottenere un terzo dei consiglieri assegnati al Comune di Caserta ex art. 38, comma 2, TUEL, si ottiene addirittura una cifra decimale superiore (*10,66 periodico*) a quella oggetto della vicenda decisa dal TAR Campania e dal Consiglio di Stato (*10,33*), per cui è incontrovertibile **che per effetto dell'arrotondamento aritmetico dei decimali**

il numero legale delle sedute consiliari del Comune di Caserta sia **pari a 11 consiglieri**.

1.2) Nè può trovare avere rilievo alcuno il silenzio della norma regolamentare in ordine alla computabilità o meno del sindaco ai fini del raggiungimento del terzo dei consiglieri.

Ancora una volta soccorre anzitutto il dato testuale statale, più volte richiamato, secondo cui il sindaco non può essere computato a tal fine (ermeneuticamente la locuzione *senza computare il sindaco* non lascia spazio ad alcuna "evoluzione" interpretativa da parte dell'ente locale).

A ciò aggiungasi che il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza n°6061/2011 della Sezione adita del TAR Campania, ha affrontato proprio l'ipotesi del silenzio della fonte regolamentare in tema di computabilità del sindaco per il raggiungimento del *quorum* costitutivo della seduta consiliare (anche il Regolamento del Comune di Sessa Aurunca, parte in quel processo, non ne fa menzione a proposito del numero legale di consiglieri comunali).

Ebbene il Giudice Amministrativo, in doppio grado di giurisdizione, ha espressamente statuito che *".....il sindaco, non essendo consigliere comunale, non deve entrare in tale computo.....giacchè diversamente opinando si giungerebbe alla conclusione che il quorum normativamente previsto sarebbe raggiunto con il solo voto di dieci consiglieri ai quali verrebbe aggiunto il voto del sindaco che, come ovvio, non possiede lo status di consigliere comunale....." (in tal senso sentenza citata n°4694/2012 del Consiglio di Stato; conforme TAR Calabria, Catanzaro, Sezione I, sentenza n°1280 del 24/05/2004).*

Logico corollario di quanto precede è la radicale illegittimità della delibera impugnata perchè approvata alla presenza di dieci consiglieri comunali.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione \ irragionevolezza \ Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione \ sviamento \ illogicità

La stessa amministrazione ha dato dimostrazione di ben conoscere il meccanismo di conteggio del *quorum* costitutivo delle sedute di Consiglio Comunale.

Prova ne è il verbale allegato alla delibera n°27 della seduta di C.C. del 26/04/2017 (appena cinque mesi prima!) in cui, essendo presenti **soltanto dieci consiglieri comunali**, è stato disposto lo scioglimento della seduta a causa della mancanza di numero legale (*cfr. allegato n°4*).

I consiglieri comunali presenti in quella seduta erano i seguenti:

1. Garofalo;
2. Dello Stritto;
3. Credentino;
4. Apperti;
5. Naim;
6. Fabrocile;
7. Ventre;
8. Marzo;
9. Mariano;
10. Bove.

Alla luce del mancato raggiungimento di un **terzo di consiglieri assegnati** (*id est*: 11 per effetto dell'arrotondamento di 10,66 al numero intero immediatamente superiore) fu disposto lo scioglimento della seduta stessa proprio a causa del mancato raggiungimento del numero legale.

Di qui il profilo di contraddittorietà che involge nel vizio rubricato.

Istanza di adozione di misure cautelari

Il *fumus boni iuris* è stato diffusamente illustrato nel corpo del presente ricorso.

Da esso discende la lampante dimostrazione del *periculum in mora*: il Consiglio Comunale di Caserta **è illegittimamente costituito, a far data dal 06/10/2017, per effetto dei vizi che attanagliano l'avversata delibera consiliare n°82/2017.**

Per mero zelo difensivo e processuale, valuti la Sezione l'ipotesi di pronuncia ex art. 60 c.p.a. alla Camera di Consiglio fissata per la discussione della presente istanza cautelare.

ISTANZA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

MONOCRATICHE

Ill.mo Sig. Presidente

in relazione alla proposta domanda cautelare sussiste una situazione di gravità ed urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima camera di consiglio, anche alla luce del fatto che l'amministrazione è in procinto di fissare le sedute consiliari del mese di novembre 2017.

E, alla luce di tutto quanto precede, si assisterebbe ad un'inutile e dispendiosa attività consiliare (oltre che, naturalmente, illegittima) poichè tutte le successive delibere sarebbero adottate da un organo **non regolarmente costituito.**

Si chiede pertanto che l'Ill.mo Sig. Presidente adito voglia disporre ex art. 56 c.p.a., *inaudita altera parte*, la sospensione del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Campania adito, in accoglimento delle deduzioni cristallizzate nel corpo del presente ricorso, *contrariis reiectis*, accogliere il ricorso e dell'istanza cautelare ivi formulata, anche in forma monocratica, previa condanna

dell'amministrazione resistente alla rifusione degli onorari professionali di difesa con distrazione.

Riserve e conseguenze tutte come per legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 30\05\2002 n°115 si dichiara che per il presente processo è dovuto il contributo unificato per atti giudiziari per l'importo di 650,00 €.

In Napoli, data deposito

Avv. Paolo Centore